

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 19 luglio 1972, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, alla presenza del Segretario Principale SERGIO STANZANI, sono convenuti i Signori: -

MARIO GIROTTI, titolare della ditta Officine METALARREDO di Castelfranco Emilia, assistito dal Sig. GUIDO RICCARDI nonché dal Dott. ERIO CAMPANA dell'A.P.I. di Modena

e

GIUSEPPE ANSALONI della FIOM-C.G.I.L. e CARLO VAROTTI della Camera del Lavoro di Castelfranco Emilia;

GIANFRANCO MALAVOLTI della PIM-C.I.S.L.;

MARIO INCERTI MEDICI della UIL-U.I.L.M., assistiti dai rappresentanti sindacali aziendali Sigg. ORLANDO MAGNANI e RENATO CAVANI, i quali hanno stipulato il presente accordo.

1) A partire dal 1° luglio 1972 la misura del premio di produzione aziendale viene elevata a Lire 65 orarie in quota eguale per tutte le categorie e qualifiche. Tale premio sarà conteggiato su tutte le ore lavorative, sugli istituti contrattuali e di legge, compresa la aliquota per riduzione orario di lavoro.

Esso assorbe la maggiorazione del 6% sinora corrisposta dalla Azienda per mancato premio (2%) e superminimo (4%).

2) Entro dieci mesi dalla decorrenza del presente accordo tutti i lavoratori attualmente inquadrati nella 4° categoria verranno assegnati alla 3° categoria. Eventuali nuovi assunti in 4° categoria, verranno assegnati alla 3° dopo 10 (dieci) mesi dalla data di assunzione.

3) Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visite sanitarie preventive o di controllo verrà concesso ai singoli interessati un permesso retribuito fino a concorrenza di un importo massimo di due ore l'anno. Tali visite non comporteranno ulteriore onere per l'Azienda.

Verrà consentito a tecnici indicati dai lavoratori di accedere agli ambienti di lavoro al fine di rilevare la eventuale presenza ed entità di agenti nocivi. Di tale rilevazione l'Azienda dovrà essere avvertita con almeno 48 ore di anticipo. La rilevazione potrà essere effettuata una volta l'anno, anche se richiederà più di una visita, e ad essa potrà presenziare, per il tempo strettamente necessario e retribuito, un componente della rappresentanza sindacale aziendale.

Le risultanze degli accertamenti dovranno essere fatte pervenire alla Direzione aziendale a cura della Rappresentanza Sindacale Aziendale e potranno formare oggetto di esame congiunto.

Gli accertamenti in questione non dovranno recare intralcio alle lavorazioni e non comporteranno oneri a carico della Azienda.

4) Sino al 31/12/1972 i dipendenti fruirono della possibilità di tenere assemblee durante l'orario e sul luogo di lavoro, nel limite di 10 ore retribuite ciascuno.

A partire dal 1° gennaio 1973, nel caso in cui l'Azienda avesse oltre 15 dipendenti si applicheranno in materia le norme del Contratto collettivo nazionale della Confindustria; se invece avrà meno di 16 dipendenti varranno le norme del Contratto provinciale per le imprese artigiane metalmeccaniche.

5) Il presente accordo scade il 31/12/1973. Eventuali nuove richieste potranno essere presentate 30 giorni prima della scadenza suindicata.

p. Officine METALARREDO

[Handwritten signature]

p. La FIOM - C.G.I.L.

[Handwritten signature]

p. L'A.P.I.



p. La FIM - C.I.S.L.

[Handwritten signature]

p. La UIL - U.I.L.M.

[Handwritten signature]

p. La RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE



[Handwritten signature]

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO DELLA M.O. DI MODENA



[Handwritten signature]

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it